

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Carlo VERMIGLIO	Presidente f.f.
- avv. Andrea MASCHERIN	Segretario
- avv. Ubaldo PERFETTI	Componente
- Avv. Antonio DAMASCELLI	“
- Avv. Federico FERINA	“
- Avv. Aldo MORLINO	“
- Avv. Claudio NERI	“
- Avv. Andrea PASQUALIN	“
- Avv. Bruno PIACCI	“
- Avv. Giuseppe PICCHIONI	“
- Avv. Michele SALAZAR	“

con l'intervento del rappresentante del P.M. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Umberto Apice ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dall'avv. R.G. , avverso la decisione in data 15/12/10, con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Monza le ha inflitto la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per mesi due.

la ricorrente avv. R.G. , è comparsa personalmente;

è presente il suo difensore avv. R. M. ;

Per il Consiglio dell'Ordine, regolarmente citato, nessuno è comparso;

Udita la relazione del Consigliere avv. Bruno Piacci;

Inteso il P. M., il quale ha concluso chiedendo l'applicazione della sanzione meno afflittiva della censura;

la ricorrente si riporta a quanto dirà il proprio difensore ;

il difensore della ricorrente conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso

FATTO

La vicenda trae origine dall'esposto presentato al COA di Monza in data 11/02/2009 dal sig. L.D., con cui lo stesso esponeva che il mattino del 30 giugno 2008 la sig.ra

P.R., (con la quale conviveva *more uxorio* da circa anni), gli aveva chiesto di accompagnarla nel pomeriggio per una delicata visita medica in S. e che però, allorquando erano giunti presso lo studio del professionista, aveva invece appreso trattarsi di uno studio di avvocato e in tale veste si era presentata a lui l'Avv. R.G..

Il sig. D. affermava inoltre che nonostante avesse rappresentato all'Avv. G. di essere completamente all'oscuro dell'appuntamento fissato dalla R., la stessa proseguiva l'incontro informandolo che si sarebbe trattato di definire bonariamente la separazione di fatto con la sua convivente e contemporaneamente manifestandogli di essere in possesso di fotografie, video, sms, ad alto contenuto erotico, pornografico e pedopornografico a lui attribuibili ed affermando altresì che, in mancanza di una sua adesione all'accordo circa l'affidamento dei figli minori e del mantenimento degli stessi, avrebbe senz'altro presentato per conto della sig.ra R. una denuncia penale nei suoi confronti.

Riferiva ancora il D. che alla fine dell'incontro, durato l'intero pomeriggio, in condizioni psicologiche deteriorate dalle pressioni cui era stato sottoposto, sottoscriveva una scrittura privata predisposta unilateralmente dall'Avv. G. nell'interesse esclusivo della R., con forti limitazioni al suo diritto di padre, ivi compreso l'affido esclusivo dei minori alla madre con facoltà di visita del D. solo in presenza di quest'ultima, nonché cessione della quota di sua proprietà della casa coniugale in favore della R., nonché ancora un importo di Euro per il mantenimento dei minori, decisamente sproporzionato rispetto alle sue capacità reddituali.

Il COA di Monza chiedeva quindi chiarimenti all'Avv. G., che con memoria del 19 marzo 2009 respingeva le affermazioni dell'esponente, affermando di aver ricevuto mandato dalla R. per assisterla in merito all'interruzione del rapporto di convivenza con il D., e di aver ricevuto dalla stessa R. indicazione di non formalizzare tale sua assistenza sul presupposto che si sarebbe poi recata insieme al D. presso il suo studio per formalizzare un accordo.

In relazione a tanto, esponeva quindi che effettivamente il 30 giugno 2008 i signori R. e D. si erano recati presso il suo studio, che lei aveva rappresentato agli stessi la possibilità di raggiungere un accordo ovvero, con l'ausilio di altri legali di ricorrere al Tribunale per i minorenni; aggiungeva che l'incontro si era svolto in maniera serena e il D. aveva sminuito la problematica del materiale pornografico, affermando che ne avrebbe parlato direttamente con la convivente.

Ulteriormente esponeva di aver ricevuto l'incarico da entrambi, conducendo un approfondito esame su tutte le questioni anche in relazione all'inizio di un percorso

psicoterapeutico per il D. e di avere elaborato l'accordo via via che ne venivano fissati i punti e di aver ricevuto il pagamento di una quota delle sue spettanze da parte del D.. Aggiungeva ancora di aver ricevuto, successivamente al giugno 2008, una telefonata e una mail da parte del D. affinché intervenisse presso la R. per la revisione degli accordi raggiunti e di aver fissato a tal proposito un incontro per il 15 ottobre 2008.

Tale incontro però non si teneva a seguito dell'intervento dell'Avv. N., qualificato nuovo difensore del D. e in relazione a tanto, ritenendosi in stato di incompatibilità, per aver assistito entrambi i conviventi, l'Avv. G. rimetteva ogni mandato.

Il COA di Monza dava quindi luogo ai successivi adempimenti, assumendo informazioni dalla sig.ra R. nonché dal D. assistito dall'Avv. N. e successivamente ancora comunicava all'Avv. G. l'apertura del procedimento disciplinare, con l'invito a far pervenire proprie giustificazioni.

Nel corso del procedimento il COA sentiva vari testi, tra cui anche il D. e la R., venendo anche disposto confronto tra questi ultimi, atteso il contrasto delle dichiarazioni rese dagli stessi.

All'esito dell'istruttoria compiuta, nella seduta del 15 dicembre 2010, il COA decideva il procedimento, irrogando all'Avv. G. la sanzione della sospensione per due mesi dall'esercizio della professione.

Il COA di Monza ha ritenuto al riguardo che fosse pacifico che l'Avv. G. avesse omesso di inoltrare comunicazione scritta al D. circa l'appuntamento del 30 giugno 2008, e correlativamente di non aver avvisato lo stesso circa la facoltà di farsi assistere da un legale di sua fiducia.

Tanto, come risultava sia dalle ammissioni della stessa incolpata nonché dalle deposizioni rese dai sig.ri D. e R..

Al riguardo, il COA riteneva irrilevanti le giustificazioni addotte dall'Avv. G., osservando che il precetto sancito dall'art. 48 del Codice Deontologico Forense costituiva un obbligo e non una mera facoltà circa l'informazione alla controparte della possibilità di farsi assistere da un legale di fiducia.

Rilevava il COA che la delicatezza della questione sottoposta all'Avv. G. faceva ancor più risaltare tale obbligo.

Tanto, ove si considerasse che l'incolpata era perfettamente a conoscenza della detenzione da parte del D. di materiale pedopornografico, così come da lei stessa indicato nella memoria depositata presso l'Ordine in data 20 marzo 2009, aggiungendo al riguardo di aver esternato, in occasione del ripetuto incontro del 30 giugno, tutto il suo "orrore" per la pedopornografia.

Osservava quindi il COA che appariva evidente che il D. fosse stato indotto a sottoscrivere un accordo per lui penalizzante e che per converso appariva improntato ai normali canoni di correttezza professionale che una volta stilata la bozza dell'accordo, l'Avv. G. invitasse il D. a sottoscriverlo successivamente, così da consentirgli una maggiore tranquillità in ordine agli impegni che andava assumendo ed eventualmente nel farsi assistere anche da un legale.

Ancora, il COA di Monza rilevava che in nessun modo l'Avv. G. aveva fornito la prova che il D. fosse a conoscenza dell'appuntamento e delle questioni che si sarebbero dovute affrontare nello stesso, e che dunque anche sfruttando il fattore sorpresa, aveva indotto il D. alla sottoscrizione dell'accordo.

Ciò anche in considerazione dell'aver esposto al D. di essere a conoscenza della detenzione da parte dello stesso di materiale pedopornografico e che tanto oltre a costituire reato era certamente causa di limitazione del suo diritto a vedere i minori.

La prospettazione al D. di poter essere destinatario di pesanti conseguenze sotto il profilo personale e professionale secondo il COA di Monza, ha chiaramente indotto quest'ultimo ad accettare condizioni inique sia sotto il profilo personale che in quello economico.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso a questo Consiglio l'Avv. G. censurando la decisione del COA di Monza perché a suo giudizio formata su un'erronea interpretazione della legge, su una sommaria e superficiale valutazione delle prove e infine per carenza e contraddittorietà di motivazione.

In merito all'addebito contestato afferma che effettivamente l'incontro del 30 giugno 2008 era stato concordato con la sig.ra R. e non era stato preceduto da alcun invito scritto al D., ma nel contempo osserva che la norma del Codice Deontologico, e cioè l'art. 48, non prevede in realtà che tale invito debba essere formulato per iscritto e che, per una parziale ammissione dello stesso D., era emersa nell'istruttoria la circostanza che all'inizio dell'incontro era stata prospettata allo stesso la possibilità di farsi assistere da un legale.

E che doveva intendersi che lo stesso D. avesse rinunciato a tanto, essendo proseguito l'incontro per oltre quattro ore.

Evidenzia ulteriormente l'inattendibilità del teste D., osservando che lo stesso in un primo momento aveva escluso di aver ricevuto l'invito a farsi assistere da un legale, per poi ammetterlo parzialmente ed infine negarlo nuovamente; laddove al contrario la sig.ra R. aveva testimoniato circa un avvertimento di tal genere da parte dell'Avv. G. al D..

Inoltre, a giudizio della ricorrente, la circostanza che la R. avrebbe avvisato il D. dell'appuntamento escluderebbe l'elemento soggettivo dell'illecito contestato.

In ordine alla redazione dell'atto, osserva poi che lo stesso doveva ritenersi il risultato di un ampio confronto tra le parti durato oltre quattro ore e che nello stesso l'Avv. G., nell'interesse precipuo dei minori, era riuscita a comporre le reciproche pretese dei genitori ed era quindi riuscita a realizzare un'ipotesi di "*giustizia sostanziale*".

Osservava ancora che l'importo di € fissato per il mantenimento dei minori risultava perfettamente aderente alla prassi utilizzata dal Presidente della Sezione Famiglia del Tribunale, e sia pur di poco, inferiore a quello che era poi stato il provvedimento emesso con decreto provvisorio dal Tribunale dei Minorenni.

Tanto, valeva anche per la parte relativa alle modalità di esercizio del diritto di visita ai figli, che erano state fatte proprio dal Tribunale dei Minorenni con il predetto decreto.

Sul punto, richiamava poi le conclusioni della consulenza tecnica - che chiedeva di acquisire agli atti di questo giudizio, trattandosi di documentazione di cui era venuto in possesso solo dopo la decisione del COA di Monza - e che indicava una proposta di regolamentazione delle visite ai figli, ancor più limitante rispetto a quella convenuta.

Ancora, la ricorrente sosteneva che l'istruttoria avrebbe escluso che vi fossero state delle intimidazioni dell'Avv. G. nei confronti del D. in ordine al possesso da parte di quest'ultimo di materiale pedopornografico, essendosi invece limitata l'Avv. G. ad informare il D. che tale possesso avrebbe potuto comportare conseguenze sul piano penale.

L'istruttoria avrebbe consentito di escludere che l'accordo fosse stato predisposto dall'Avv. G., essendo invece il frutto di continui aggiornamenti in relazione alle intese via via raggiunte tra i conviventi nelle oltre quattro ore trascorse presso lo studio dell'avvocato e che tanto risultava altresì dalla testimonianza resa dal consulente informatico incaricato da essa Avv. G. di una relazione tecnica sui propri computer.

Evidenza, ulteriormente, la circostanza che il D. non è persona sproveduta o impressionabile, essendo invece un dirigente di azienda, abituato a "*girare il mondo*", e che successivamente all'accordo, si era rivolto all'Avv. G. affinché intervenisse presso la R. per modificare le condizioni economiche, dimostrando così di avere piena fiducia nella stessa.

Fiducia confermata dal fatto di essersi sottoposto ad un percorso psicoterapeutico e che quindi alcuna costrizione al riguardo poteva dedursi, dovendo invece ritenersi che l'interesse del D. fosse solo di tipo economico e che l'esposto fosse stato presentato

nel mese di gennaio 2010, cioè poco dopo aver appreso di essere stato denunciato penalmente nel novembre 2009 dalla sig.ra R..

Evidenzia poi la lunga durata del colloquio e quindi la conferma che il documento non fosse stato predisposto, ma fosse stato invece via via formato sulle intese raggiunte tra i conviventi, ed infine che il confronto disposto dal COA di Monza tra i testi D. e R. non avesse condotto ad alcun utile risultato, avendo entrambi confermato le proprie versioni; sicché anche richiamando giurisprudenza di questo Consiglio, ha sostenuto che in presenza della contraddittorietà delle dichiarazioni, il COA di Monza avrebbe dovuto prosciogliere l'Avv. G. applicando il principio del *favor rei*.

Censura infine la decisione del COA anche in ordine alla congruità della sanzione irrogata, non avendo tenuto conto a suo dire dei criteri di valutazione connessi alla buona fede, ad un corretto comportamento processuale ed all'assenza di precedenti disciplinari.

Conclude quindi per il proscioglimento perché il fatto relativo all'art. 48 Codice Deontologico non sussisteva e con riferimento al rimanente capo di incolpazione perché la mancanza dell'elemento soggettivo escludeva la violazione del precetto deontologico.

In via subordinata, chiede l'applicazione di una sanzione meno afflittiva di quella adottata dal COA di Monza.

DIRITTO

Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato

La prima doglianza formulata attiene all'aver ritenuto erroneamente il COA di Monza violato l'art. 48 del Codice Deontologico.

Al riguardo osserva che non vi è un obbligo che tale invito debba essere formulato per iscritto, e che comunque dall'istruttoria sarebbe emerso – anche per parziale ammissione dell'esponente – che lo stesso era stato reso edotto della possibilità di farsi assistere da un legale di fiducia e che doveva ritenersi che egli avesse rinunciato a tale facoltà prendendo parte all'incontro prolungatosi per oltre quattro ore.

Tanto, secondo l'Avv. G. discenderebbe da alcune contraddizioni nelle dichiarazioni del D. e dall'affermazione invece della R., secondo cui l'Avv. G. avrebbe informato il D. all'inizio della riunione che poteva essere assistito da un legale.

L'assunto oltre che indimostrato è infondato, alla stregua delle seguenti osservazioni.

Orbene, al fine di comprendere esattamente la portata dell'art. 48 e la *ratio* dello stesso, è necessario "*calare*" il medesimo nel contesto in cui l'avvocato si trova ad operare allorquando inviti la controparte ad un colloquio presso il proprio studio.

È allora necessario ripercorrere le vicende che hanno dato luogo al procedimento innanzi al COA di Monza, così come emerse dall'istruttoria compiuta innanzi il medesimo COA di Monza e dagli atti ivi prodotti.

Va allora detto che è pacifico, essendo affermato sia nella memoria dell'Avv. G. del 20 marzo 2009 sia nella deposizione della R., che in data 22 maggio 2008 la R. scoprì sul cellulare del D., suo convivente, tre sms non letti dal suo compagno e che provenivano da donne "evidentemente amanti".

Nella memoria dell'Avv. G. si narra poi di come la R. avesse deciso di indagare sul computer del compagno e che per operare in tal senso, avesse atteso la settimana successiva allorché il D. era andato in trasferta per un'intera settimana.

In tale occasione, la R. aveva richiesto l'intervento di una sua amica pratica di computer, che a sua volta aveva provveduto a spedire le mail scoperte ad altra amica, affinché le conservasse e le stampasse.

Ancora, aveva scoperto grandissima quantità di materiale video di natura pornografica (atti sessuali tra adulti, transessuali, sadomaso, con animali, con oggetti, filmati di atti sessuali del D., etc) e che tale materiale era stato visionato dalla madre della R. e dalle due amiche sopra dette "sino alle cinque di mattina".

Successivamente, la R. aveva portato il computer in un centro di assistenza per copiarne il contenuto dell'hard disk, avendo individuato circa filmati, tutti di contenuto pornografico.

Riferendo quanto appreso dalla R., dopo tutto quanto già prima esposto, l'Avv. G. nella propria memoria del 20 marzo 2009, testualmente afferma: "*Nel computer ha detto di aver trovato fotografie di bambine (ritratte nude; una con due bambine, una sopra l'altra; due ragazzine che si baciano; una bambina che sta agendo un rapporto orale ad un uomo) ...omissis... Altri filmati ritraggono rapporti tra adulti ed animali, in particolare cavalli*".

La memoria prosegue con l'indicazione del materiale esibito dalla R., con un numero rilevantissimo di sms e mail tutte a sfondo sessuale, e continua con l'affermazione: "*Le ho spiegato che la detenzione di materiale pornografico non costituisce reato, ma lo è quella di materiale pedopornografico; le ho ricordato il mio dovere di tenere il segreto professionale ma le ho ben spiegato la possibilità di presentare formale denuncia querela*".

Ed ulteriormente, sempre riferita alla R.: "*MI ha spiegato che la casa in cui vive con il sig. D. ed i figli era intestata per il 75 % a lei per il residuo 25% a lui con un mutuo cointestato ad entrambi*".

Su tali vicende, la R., dopo aver confermato la data del 22 maggio come quella di scoperta di sms delle amanti del marito, ha ulteriormente dichiarato: *“...trovai tantissimi file a sfondo pornografico e materiale pedopornografico, queste mie verifiche risalgono a fine maggio 2008. Chiesi consiglio ad un’amica per individuare un avvocato ed andai dall’Avv. G. ai primi di giugno, alla stessa comunicai quanto ora detto e la mia intenzione di separarmi dal mio compagno con l’affidamento dei bambini e una regolamentazione economica”*.

E più avanti: *“L’appuntamento fu fissato circa dieci giorni prima dell’appuntamento del 30 giugno”*.

Ed ancora: *“L’avvocato era al corrente che non avevo informato prima il mio compagno degli incontri precedenti e del motivo dell’appuntamento del 30 giugno”*.

In merito agli appuntamenti il teste M. V., indotta dall’Avv. G. e collaboratrice della stessa dal 2003 al 2010, ha dichiarato: *“Ho avuto modo di vedere diverse volte in studio la sig.ra R. mentre una sola volta ho visto il D.”*.

Ed ha confermato: *“La sig.ra R. era già stata in studio più di una volta precedentemente al sig. D.. Non so quante volte”*.

Così delineati i fatti salienti relativi al punto in esame, va ulteriormente osservato che il sig. D. era sicuramente la controparte dell’Avv. G. che assisteva pacificamente da tempo la sig.ra R. e che inoltre più che per un colloquio, l’appuntamento era stato specificamente fissato tra la R. e l’Avv. G. per giungere alla separazione e fissare le relative condizioni sia per i minori che per la parte economica.

Sicché è evidente che si trattava di ben più di un colloquio e dunque l’attenzione da porre nei confronti della controparte doveva essere ancor più rilevante.

Ed infatti, l’obbligo previsto dall’art. 48 Codice Deontologico deve concretizzarsi nell’effettività, e cioè la controparte deve trovarsi in uno stato di libertà e serenità mentale tale da poter decidere, appunto liberamente e serenamente, se recarsi presso lo studio di un avvocato, avendo anche conoscenza quanto meno per sommi capi dell’oggetto del colloquio, e decidere così se rinunciare o meno all’assistenza di un proprio avvocato.

Elementi tutti che non solo non sussistono nel caso di specie, ma che evidenziano invece una grave negligenza dell’Avv. G. nella gestione del rapporto con il D., anche alla luce dell’assoluta delicatezza e gravità della vicenda che le aveva sottoposto la R.. Come risulta dall’istruttoria, nonché dalle medesime affermazioni dell’Avv. G., la stessa ha ricevuto ai primi di giugno la R. per almeno due volte; ha saputo dell’esistenza di numerosissime mail a sfondo sessuale e dell’esistenza in video di

materiale pedopornografico; ha fissato l'incontro del 30 giugno telefonicamente dopo averlo già concordato in prospettiva con la R.; sapeva perfettamente – per averglielo detto la R. – che il D. non aveva alcuna conoscenza né della scoperta degli sms, delle mail, del materiale pornografico e pedopornografico a lui attribuibile ed in possesso della R., né, ancora, degli incontri precedenti intercorsi tra la R. stessa e l'Avv. G., né, infine dell'appuntamento del 30 giugno 2008.

In tale quadro non può certo giustificarsi il comportamento dell'Avv. G. che ha ritenuto nella memoria innanzi al COA di non aver formulato per iscritto l'avviso a D. *“...per la semplice ragione che la sig.ra R. ed il sig. D. stavano partendo per il mare e avrebbero fatto ritorno il giorno stesso dell'appuntamento e perché la sig.ra R. aveva preferito parlare prima con il compagno...”* e nel ricorso a questo Consiglio che doveva ritenersi escluso *“de plano”* l'elemento soggettivo dell'illecito, giacché *“...la sig.ra R. aveva assicurato all'Avv. G. che avrebbe parlato con il sig. D. dell'incontro”*.

In altri termini, in luogo di provvedere al proprio obbligo, attesa la gravità della situazione di cui aveva perfetta conoscenza e che dunque avrebbe richiesto assolutamente che l'eventuale invito fosse rivolto per iscritto, così da consentire al D. una libera scelta, l'Avv. G. ha affidato tale suo preciso obbligo alla mera iniziativa della R..

E cioè ad una parte che, come risulta dall'istruttoria, già da oltre un mese preparava le sue azioni per giungere alla separazione ed aveva mantenuto un atteggiamento assolutamente ordinario, senza nulla riferire al D., che poi avrebbe indotto a recarsi presso lo studio dell'Avv. G., facendogli credere di doverla invece accompagnare ad uno studio medico per una visita (circostanza ammessa anche dalla R., seppur poi attenuata dall'affermazione secondo cui successivamente alla falsa rappresentazione sopra detta, durante il tragitto di ritorno dalle vacanze avrebbe svelato al D. il vero motivo dell'appuntamento).

Alla stregua di tanto, è evidente che anche l'ulteriore affermazione che si legge in ricorso, secondo cui dovrebbe intendersi rinunziata da parte del D. la facoltà di farsi assistere da un legale, è priva di qualsiasi effettivo rilievo, tenuto conto che il comportamento dell'Avv. G. non consentendo al D., sua controparte, una libera scelta (anche alla stregua dell'impatto psicologico durante il colloquio di cui si dirà in appresso), esclude ogni asserita valenza di rinuncia e dunque di correttezza di comportamento della ricorrente.

In ogni caso, come correttamente rilevato dal COA di Monza, la previsione di cui all'art. 48 Codice Deontologico costituisce un obbligo e non una facoltà, proprio al fine

di evitare l'insorgere di problematiche quali quelle sin qui delineate, e a tale obbligo l'Avv. G. si è evidentemente sottratta.

Benché superfluo alla stregua di quanto sin qui esposto circa la necessità che l'informativa prevista dall'art. 48 C.D. sia effettiva e non solo formale – (consentendo quindi alla controparte di scegliere liberamente se avvalersi o meno di un proprio avvocato) – solo per completezza di esposizione è a dirsi che non risulta fondata neanche l'affermazione che si legge in ricorso circa una “*parziale ammissione*” del D. in ordine alla possibilità di avvalersi di un legale.

E infatti, ha dichiarato il D.: *“Non ricordo se l'Avv. G., quando l'ho incontrata, mi abbia o meno detto che potevo chiamare il mio avvocato o, comunque, farmi assistere da un avvocato; mi pare di no, ma non ci giurerei. In ogni caso ciò non mi è stato detto durante il corso del lungo incontro”*.

Come si vede, alcuna parziale ammissione ha formulato il D., ma ha espresso soltanto un'incertezza in ordine alla collocazione temporale dell'assenza di informativa.

Assenza di informativa comunque assolutamente ribadita con l'affermazione: *“In ogni caso ciò non mi è stato detto durante il corso del lungo incontro”*, e cioè proprio quando sarebbe stata necessaria l'assistenza di un legale, facendo ancor più risaltare il comportamento disciplinarmente rilevante dell'Avv. G. sotto tale profilo.

Pertanto, questo Consiglio condivide pienamente, anche con propria ed autonoma valutazione delle vicende di cui è giudizio, l'osservazione del COA di Monza secondo cui: *“Trattasi, come detto, di un onere a carico del professionista valevole in qualsiasi caso ed ancor più in una situazione così altamente delicata come era la questione che ha visto contrapposti i signori R. e D.. Non si deve dimenticare che l'Avv. G. era perfettamente a conoscenza della detenzione da parte del sig. D. di materiale pornografico e pedopornografico, tanto è vero che la stessa nella memoria depositata presso l'Ordine in data 20 marzo 2009, riferiva di essere stata messa a conoscenza da parte della sig.ra R. dell'esistenza di tale materiale e di avere esternato in occasione dell'incontro del 30 giugno tutto il suo “orrore per la pedopornografia”. È dunque pacifico che prima dell'incontro del 30 giugno 2008, l'incolpata fosse già a conoscenza del fatto che il sig. D. detenesse (o quanto meno fosse accusato dalla compagna di detenere) materiale pornografico e pedopornografico. Sotto un profilo meramente professionale, pertanto, la delicatezza della questione avrebbe dovuto indurre l'Avv. G. ad inoltrare al sig. D. una formale comunicazione, invitandolo a farsi assistere da un legale”*.

Ai fini della complessiva valutazione assume rilievo anche il comportamento della sig.ra R. che, scoperto il 22 maggio gli sms delle tre “*evidenti amanti*” del marito, ha atteso, senza nulla far trasparire, che lo stesso si recasse in trasferta la settimana successiva per visionare il computer insieme alla madre ed alle due amiche, assistendo con le stesse ad oltre filmi di materiale elevatamento pornografico e pedopornografico.

La R. si è quindi recata in un centro specializzato per ricavare i dati dall’hard disk in data 28 maggio; successivamente si è recata ai primi di giugno dall’Avv. G., nonché nello stesso mese di giugno almeno altre due volte; ancora successivamente - sempre mantenendo un comportamento assolutamente “*normale*” - è partita per le vacanze con il D., informando infine lo stesso della sua volontà di separarsi soltanto nella stessa giornata del 30 giugno in cui era fissato l’appuntamento con l’Avv. G., peraltro con, almeno inizialmente, la scusa di farsi accompagnare in uno studio medico.

Orbene, il comportamento della sig.ra R., di assoluta freddezza e di compiuta predisposizione dei propri intendimenti (scoperta di tutto il vario materiale pornografico, predisposizione della raccolta degli stessi a mezzo copia informatica, mantenimento di un comportamento “*normale*” per oltre quaranta giorni nei confronti del D., contatti ripetuti con la stessa Avv. G., richiesta di separazione con affidamento esclusivo dei minori, regolamentazione economica, attribuzione della casa, etc.) non poteva certo consentire all’Avv. G., pienamente a conoscenza di tutti gli elementi sopra riferiti, di affidarsi alla stessa sig.ra R. per informare il D. che, volendo, avrebbe potuto farsi assistere da un legale.

La violazione dell’art. 48 è quindi assolutamente palese e le censure rivolte dall’Avv. G. alla decisione del COA di Monza prive di qualsiasi fondamento.

Altro punto centrale della vicenda è l’affermazione dell’Avv. G. che non vi sarebbe stata alcuna pressione psicologica nei confronti del D. per indurlo a firmare l’accordo con la R. e che il D. era un dirigente, uomo di mondo e non facilmente impressionabile, esperto anche nelle relazioni con il pubblico.

Orbene, sostiene l’Avv. G. che la sua condotta sarebbe assolutamente corretta, giacché la R. sentita quale teste, avrebbe negato che la medesima Avv. G. avesse minacciato il D. “*...affermando invece che l’Avv. G. lo aveva informato che la detenzione di materiale pedopornografico era illegale e che, per tale motivo avrebbe potuto avere conseguenze di carattere penale. Tale informazione è legittima, oltre che doverosa, e non viola alcuna regola deontologica*”.

In verità, nel caso di specie, non sembra certo che possa parlarsi di una mera informativa.

Innanzitutto la R., dapprima sentita in sede di istruttoria ebbe a dichiarare: *“L’Avv. G. disse però che con la detenzione di simile materiale si rischiava di <<finire in galera>>, trattandosi di reato”*.

Ulteriormente, escussa come teste, ha cercato dapprima di attenuare le sue dichiarazioni affermando: *“Durante l’incontro l’avvocato fece presente che quella documentazione mail e di video avrebbe potuto determinare conseguenze legali per il mio compagno”*; successivamente, come si legge nel verbale dell’udienza, la teste *“resa edotta di quanto dichiarato nel corso dell’audizione del 5 ottobre 2009... precisa che l’avvocato disse che vi erano rischi penali per lui”*.

D’altro canto, nella memoria del 20 marzo 2009 dell’Avv. G., si legge espressamente che subito dopo essersi presentata al D., di aver *“esternato il mio orrore per la pedopornografia e i danni causati ai bambini a seguito di tali atti”*.

Alla stregua di tanto, non è certo possibile interpretare il colloquio dell’Avv. G. con il D. quale una semplice informativa, perché dire a qualcuno *“che si rischia di finire in galera”* e di avere *“orrore per la pedopornografia”*, non è un commento neutro o una comunicazione di servizio, ma è la rappresentazione ad un signore, padre di due bambini, inserito nel campo della comunicazione (per di più impegnato, come si legge nella nota dell’Avv. G. in eventi riguardanti direttamente i ragazzi quali il G. Film Festival e Ciak Junior) di quali potessero essere gli effetti di una denuncia penale sulla sua libertà personale, sul rapporto con i figli e nell’ambito professionale.

Alla stregua di tutto quanto sin qui esposto, appare assolutamente corretto quanto rilevato dal COA di Monza, secondo cui: *“La prospettazione da parte dell’incolpata al sig. D., nel corso dell’incontro, di poter essere destinatario di un procedimento penale per la detenzione di tale materiale, con pesanti conseguenze sotto il profilo personale e professionale per lo stesso D., ha chiaramente indotto quest’ultimo ad accettare condizioni inique sia sotto il profilo personale sia sotto quello economico”*.

È infatti sin troppo facile immaginare l’effetto psicologico sul D. di tali affermazioni, per di più rese, nel proprio studio, da un avvocato, evidentemente esperto delle conseguenze connesse alle vicende, ed ancor più evidentemente in piena sintonia con la R. e mai, prima del giorno 30 giugno vista o conosciuta dal D..

Pertanto, anche tale censura risulta priva di fondamento.

Ancora, contesta l’Avv. G. che la decisione del COA sarebbe errata, giacché le condizioni fissate nell’accordo sottoscritto a conclusione del ripetuto incontro del 30

giugno, non potevano essere considerate *“inique”* poiché successivamente fatte proprie dal decreto provvisorio emesso dal Tribunale per i Minorenni in data 4 marzo 2010, sia in ordine alle pattuizioni di carattere economico – anzi complessivamente lievemente superiori (per €) a quelle pattuite – sia per le visite ai minori.

Afferma l'Avv. G. che nella redazione di dette condizioni si era ispirata al metodo di computo costituente una prassi consolidata *“dell'allora Presidente della Sezione Famiglia del Tribunale Dott. C.”* e che complessivamente aveva realizzato *“in equilibrio una ipotesi di giustizia sostanziale”*.

Orbene, al di là del fatto che non competeva certo all'Avv. G. realizzare quella che ella definisce *“giustizia sostanziale”* - (essendo devoluto tale compito, anzi il compito di giustizia piena, rispettosa quindi anche delle regole formali, all'Autorità Giudiziaria) - è a dirsi che l'accordo fatto sottoscrivere al D. si presenta in verità estremamente sbilanciato, essendo decisamente favorevole soltanto alla R., e quindi evidentemente influenzato dalle vicende contrassegnate dalle ripetute mail e dai video dal contenuto altamente pornografico.

Ed infatti: 1) i minori risultano affidati in esclusiva alla R. ed il D. può visitare gli stessi solo in presenza della madre; 2) il D. deve obbligarsi ad un percorso psico terapeutico solo all'esito del quale si potrebbero eventualmente rivedere le condizioni di visita ai minori; 3) il mantenimento economico viene fissato in € (come risulta dagli atti su uno stipendio di € cui si aggiungevano eventuali straordinari e trasferte); 4) la somma di € viene trattenuta direttamente dal datore di lavoro del D. sulla busta paga dello stesso ed accreditata direttamente sul conto corrente della R.; 5) cessione della quota del 25% intestato al D. alla R., che diventava così interamente proprietaria della casa coniugale; 6) immediato abbandono della medesima casa coniugale da parte del D..

Pacifico in ordine a tale ultima circostanza, che il D. dopo l'incontro presso lo studio G., ritornato con la R. presso la casa coniugale, fu costretto dalla R. a cedergli le chiavi e non accedere più all'abitazione.

Sul punto, sentito come teste il D., ha affermato: *“...giunto sotto casa ed apprestandomi a salire, P. mi fermò dicendomi che avevo firmato che non sarei più entrato nell'appartamento...”*; e la R., anch'essa sentita come teste, ha riferito: *“Fui io a chiedere che il mio compagno non tornasse in casa sin da quella sera dell'incontro, ed ottenni ciò”*; ed ancora, sul punto: *“La sera della riunione tornammo insieme verso casa, mi sono fatta dare le chiavi di casa dal mio compagno...”*.

In alcun modo assume rilievo che le pattuizioni economiche e di visite ai minori siano state fatte proprie dal Tribunale per i Minorenni, da un lato come osserva il COA di Monza essendo stato il Tribunale addirittura indotto dall'esistenza di un accordo a recepire lo stesso; e dall'altro lato, in ogni caso, che a tanto si sarebbe comunque dovuto eventualmente giungere alla fine di un percorso giudiziale in cui il D. fosse stato assistito da un proprio avvocato, e non potendo certo arrogarsi l'Avv. G. il diritto di "prevedere" quale sarebbe stato il futuro atteggiamento del Tribunale dei Minori, peraltro intervenuto a distanza di due anni dai fatti.

Correttamente quindi il COA di Monza ha osservato che le pesanti conseguenze sotto il profilo personale e professionale prospettate al D. avevano "...*chiaramente indotto quest'ultimo ad accettare condizioni inique sia sotto il profilo personale sia sotto quello economico*".

Nella vicenda in esame, appare evidente come sia venuto a mancare al D. il conforto e l'assistenza di un "proprio" avvocato, e di come tanto abbia trovato origine nel mancato avviso ex art. 48 Codice Deontologico, e nella inevitabile pressione psicologica che il rischio "di finire in galera" e la resa pubblica, anche in campo professionale, della detenzione di materiale altamente pornografico e pedopornografico, avevano creato nel D.; non potendo certo ritenersi, come già detto, le affermazioni al riguardo dell'Avv. G. come una mera informativa del tutto neutra e priva di conseguenze sulle determinazioni che il D. andava ad assumere.

Né certamente depone in favore dell'Avv. G. la stesura e la sottoscrizione, contestuali all'accordo - come si legge proprio nello stesso - di un preliminare di vendita con cui il D. si obbligava a cedere la propria quota del 25% della casa coniugale, a cui ha fatto seguito, dopo dieci giorni, il rogito definitivo dal notaio, come risulta dai documenti in atti.

Rimane quindi evidente che il comportamento posto in essere dall'Avv. G. integri pienamente la fattispecie dell'illecito disciplinare, rimanendo priva di pregio anche la pretesa carenza dell'elemento soggettivo, alla stregua della consolidata giurisprudenza di questo Consiglio, secondo cui: "*La responsabilità disciplinare prevista dall'ordinamento forense e dal codice deontologico prescinde dall'elemento intenzionale del dolo o della colpa, essendo sufficiente a configurare la violazione una condotta cosciente e volontaria*" (Consiglio Nazionale Forense 02/11/2010 n. 196).

Del tutto conforme Consiglio Nazionale Forense 21/04/2011 n. 66: "*al fine di integrare l'illecito disciplinare sotto il profilo soggettivo è sufficiente l'elemento psicologico della suità della condotta inteso come volontà consapevole dell'atto che si compie*".

Ed ancora, Consiglio Nazionale Forense 20/02/2012 n. 17, secondo cui: *“Ai fini dell'imputabilità dell'infrazione disciplinare non è necessaria la consapevolezza dell'illegittimità dell'azione, dolo generico e specifico, essendo sufficiente la volontarietà con la quale l'atto deontologicamente scorretto è stato compiuto”*

Tutto quanto sin qui esposto assorbe evidentemente anche l'ulteriore doglianza dell'Avv. G. secondo cui il COA di Monza non avrebbe dato rilievo alla circostanza della durata dell'incontro e che l'accordo poi sottoscritto dalla R. e dal D. sarebbe stato via via formato e non rappresentando una scrittura predisposta.

È evidente che tale doglianza risulta priva di pregio a fronte dei comportamenti tenuti dall'Avv. G. quali sin qui evidenziati, che rimangono inevitabilmente contrassegnati da una colpevole omissione nella obbligatoria informativa ex art. 48 Codice Deontologico e dalla pressione psicologica comunque determinata nei confronti del D., rimanendo quindi privo di sostanziale rilievo ogni ulteriore accadimento.

Non senza dire che per giurisprudenza consolidata per ritenere corretto il convincimento cui è giunto il COA è sufficiente che siano evidenziati gli elementi che sostengono il ragionamento logico - giuridico dello stesso, non essendo necessaria la confutazione di ogni singolo motivo di censura.

Sul punto, *ex multis*, Consiglio Nazionale Forense 11/07/2005 n. 96 secondo cui: *“E' valida la decisione disciplinare che abbia una motivazione, seppur sintetica, congrua e corretta, tale da far individuare l'iter logico seguito dall'organo giudicante, senza che sia necessario a tal fine un particolareggiato esame e una specifica confutazione di tutte le questioni sollevate, né una precisa esposizione di tutte le fonti di prova”*.

Pienamente conforme Consiglio Nazionale Forense 29/11/2001 n. 244, secondo cui è valida ai fini della decisione *“...quella motivazione che, a sostegno della decisione adottata, espone ragioni che siano oggettivamente adeguate sul piano della logico e su quello delle massime di esperienza, senza che sia necessario a tal fine particolareggiato esame e una specifica confutazione di tutte le questioni sollevate, né una precisa esposizione di tutte le fonti di prova”*.

Pertanto, anche sotto tale profilo, la decisione del COA di Monza risulta immune da censure.

Per quanto attiene, infine, la misura della sanzione adottata dal COA di Monza, la stessa appare sicuramente congrua, risultando violati nel caso di specie - connotato dalla particolare delicatezza e gravità delle situazioni e degli interessi in gioco - alcuni dei principi fondamentali attinenti al diritto alla difesa e quindi all'essenza stessa della

professione forense, e conseguentemente appare del tutto legittima la sospensione per mesi due dall'esercizio della professione irrogata dal COA di Monza alla ricorrente.

P.Q.M.

il Consiglio Nazionale Forense, riunitosi in Camera di Consiglio;

visti gli artt. 50 e 54 del R.D.L. 27/11/1933 n. 1578 e gli artt. 44 e 59 e segg. del R.D. 22/01/1934 n. 37;

rigetta il ricorso proposto dall'Avv. R.G..

Così deciso in Roma il 18 Aprile 2013.

IL SEGRETARIO

f.to Avv. Andrea Mascherin

IL PRESIDENTE f.f.

f.to Avv. Carlo Vermiglio

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 6 giugno 2015

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Avv. Rosa Capria